

Ove l'ente sia patrocinato dall'Avvocatura dello Stato, è inutile, e quindi dannosa, la spesa sostenuta per il conferimento di un incarico oneroso di patrocinio ad un avvocato del libero Foro, in assenza dei presupposti previsti dai cc. 3 e 4, art. 43, r.d. n. 1611/1933.

* * *

Calabria

61 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza-ordinanza 4 maggio 2023; Pres. Cirillo, Est. Marrè Brunenghi, P.M. Pallone; *Omissis* c. Aci.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conto giudiziale – Imposta provinciale di trascrizione operazioni di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta – Qualifica di agente contabile – Aci – Configurabilità.

C.g.c., artt. 137 ss.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conto giudiziale – Aci – Concessionario del servizio di esazione dell'imposta provinciale di trascrizione – Agente contabile esterno – Maneggio di denaro virtuale – Irrilevanza.

C.g.c., artt. 137 ss.

Giudizi di conto e per resa del conto – Agenti contabili secondari – Aci – Sedi provinciali – Imposta provinciale di trascrizione – Obbligo di rendere il conto – Conto di cassa e conto di diritto – Sussiste.

C.g.c., artt. 137 ss.

Giudizi di conto e per resa del conto – Agente contabile – Soggettività contabile – Titolarità dell'azione – Conto giudiziale – Procedibilità – Fattispecie.

C.g.c., artt. 137 ss.

Sezioni giurisdizionali regionali

Abruzzo

33 – Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo; sentenza 24 maggio 2023; Pres. Nispi Landi, Est. Grossi, P.M. Leoni; Proc. reg. Abruzzo c. N.C.

Responsabilità amministrativa e contabile – Ente pubblico patrocinato dall'Avvocatura dello Stato – Conferimento incarico oneroso di patrocinio legale ad avvocato del libero Foro – Danno erariale – Sussiste.

C.g.c., art. 1; r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, approvazione del t.u. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, art. 43, cc. 3 e 4; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; d.p.c.m. 29 agosto 2001, autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa degli "Enti parco nazionale", nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, art. 1.

L'Aci (Automobile club d'Italia) è da ritenersi agente contabile, posto che l'attività di gestione dell'Ipt (Imposta provinciale di trascrizione) dalla stessa svolta per conto dell'amministrazione provinciale, non può considerarsi una mera attività di intermediazione, di mero tramite tecnico-telematico, tra gli utenti, che si avvalgono degli sportelli telematici dell'automobilista, e la provincia; infatti, l'attività svolta da Aci, quale soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, di gestione dell'Ipt è attività complessa che comporta l'adempimento delle operazioni di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta da riversare poi all'ente titolare del tributo; la circostanza che tali attività, le quali evidentemente comportano il maneggio – per conto dell'ente impositore – del danaro pubblico oggetto dell'assolvimento dell'imposta di trascrizione, siano svolte in forma telematica e che Aci non detenga materialmente il denaro riscosso a titolo di Ipt in virtù del sistema di pagamento telematico, non comporta che l'ente non sia da annoverare tra gli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale.

L'Acì, quale concessionario del servizio di esazione dell'Ipt per conto della provincia, è incaricato di riscuotere e di versare le somme relative all'Ipt nelle casse dell'amministrazione provinciale ed è, peraltro, fornito del potere di disporre senza l'intervento di altro ufficio, dovendo provvedere alla integrale gestione dell'imposta, secondo il regolamento provinciale e la convenzione con l'ente; non rileva che il maneggio di danaro sia prevalentemente virtuale permanendo la configurazione giuridica dell'ente quale agente contabile esterno alla amministrazione, per conto della quale accerta l'imposta e la riscuote, verificando il rispetto della disciplina relativa all'assolvimento della stessa.

Le sedi provinciali dell'Acì, in qualità di contabili secondari, hanno l'obbligo di rendere il conto giudiziale per l'attività concernente l'imposta di trascrizione, da unire quale sub conto alla contabilità riassuntiva dell'Acì centrale, e quest'ultima ha l'obbligo di rendere il conto giudiziale della gestione per l'attività di acquisizione e versamento delle somme affluite dalle sedi provinciali; inoltre, l'Acì centrale e le sedi provinciali hanno l'obbligo di rendere il conto di diritto e non solo quello di cassa, con la conseguenza che, nella esposizione della gestione, non sono tenuti solo a rappresentare le riscossioni e i versamenti ma anche il carico accertato ancorché non riscosso.

La soggettività contabile dell'Acì non viene meno in ragione delle concrete modalità di attuazione degli obblighi di riscossione e versamento all'erario delle somme riscosse a tale titolo e cioè in ragione del fatto che tali operazioni sono eseguite dai pubblici registri automobilistici in nome dell'Acì, ente affidatario del servizio, e senza il preventivo passaggio di somme a quest'ultimo; ciò che rileva, infatti, ai fini dell'affermata soggettività, non è la modalità ma "la titolarità dell'azione contabile (e del maneggio del pubblico denaro) che, per espresso disposto legislativo, è di pertinenza delle sedi provinciali nella fase di riscossione dell'entrata, mentre resta riservata all'Acì centrale quella del versamento (nel caso di specie, ad avviso del collegio, Acì è tenuta alla resa del conto giudiziale perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente a titolo di Ipt ma ne dispone in piena autonomia ancorché non via sia la materiale apprensione dello stesso, essendo la sua gestione prevalentemente virtuale, in quanto titolare dell'operazione contabile che, per legge e per concessione dell'ente impositore, cura dall'inizio alla fine con il versamento nelle casse dell'ente locale).

68 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 9 maggio 2023; Pres. ed Est Cirillo, P.M. Di Pietro; *Omissis*.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conto giudiziale – Conto a materia – Gestione del magazzino farmaceutico – Requisiti minimi per la ricostruzione della gestione a materia – Indicazione dei soli

valori – Impossibilità per il giudice di risalire alle quantità – Improcedibilità – Fattispecie.

R.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato, art. 628.

Possono ritenersi sufficienti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo della resa di conto e, quindi, ai fini dell'instaurazione del giudizio di conto, anche documenti che non presentino tutti i requisiti formali previsti dalla disciplina di settore per il tipo di conto giudiziale in esame, a condizione tuttavia che tali documenti abbiano un contenuto minimo, tale da consentire alla sezione di procedere al riscontro della correttezza dei dati indicati e della correttezza della gestione; in relazione al conto giudiziale del consegnatario di beni a materia, è improcedibile il giudizio sul conto depositato qualora il documento presentato non rechi i contenuti minimi per la ricostruzione della gestione a materia, in particolare l'indicazione delle quantità, e non sia comunque possibile risalire alla gestione in base ai dati riportati nel conto (nella specie, la verifica della gestione del magazzino farmaceutico è stata impedita dalla totale mancanza nel conto delle quantità iniziali, caricate e scaricate in corso d'esercizio, e finali, nonché dalla discordanza tra le categorie risultanti dall'inventario e quelle risultanti dal conto, inoltre, attesa l'adozione del criterio del "costo medio" nella contabilità delle aziende sanitarie e la possibilità di variazioni del prezzo dello stesso bene – ad esempio, di un farmaco – nel tempo, sulla base della sola indicazione dei valori è risultato impossibile – anche in astratto – risalire alle quantità e verificare se vi siano state dispersioni di beni e quindi se il conto sia corretto o meno e se vi siano eventuali addebiti; infine, premesso che "di regola, la base di ogni conto in materie consiste negli inventari visti e certificati dall'amministrazione" – art. 628 r.d. n. 827/1924 –, la discordanza tra le categorie inventariali e quelle del conto ha reso estremamente difficoltosa la ricostruzione della gestione).

69 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 10 maggio 2023; Pres. Cirillo, Est. Facciorusso, P.M. Di Pietro; Proc. reg. Calabria c. *Omissis*.

Notificazione e comunicazione di atti – Notifica dell'invito a dedurre – Notifica dell'atto di citazione – Irreperibilità temporanea del notificatario – Validità – Fattispecie.

C.p.c., artt. 139, 140.

Processo contabile – Giudizio di responsabilità – Atto di citazione – Indicazione imprecisa del danno pubblico – Nullità – Esclusione – Omessa valutazione di elementi attinenti al difetto di nesso causale – Nullità – Esclusione – Fattispecie.

C.g.c., artt. 86, 87, 88.

Responsabilità amministrativa e contabile – Pluralità di uffici con competenze distinte – Doveri generali di agire nel pubblico interesse – Asp – Diri-

gente del servizio finanziario – Provvedimenti monitori – Omesso svolgimento di attività propedeutiche all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria – Difetto di informativa all'ufficio di vertice – Illecito erariale – Sussistenza – Direttore dell'ufficio legale – Mancata verifica sull'effettiva debenza delle somme ingiunte – Violazione degli obblighi di servizio – Sussiste.

Cost., artt. 97, c. 2, 98; c.g.c., art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Elemento soggettivo – Colpa grave – Nozione – Raffronto tra condotta doverosa ed esigibile e condotta in concreto osservata dall'agente – Necessità.

C.g.c., art. 1.

Le notificazioni dell'invito e della citazione sono da considerarsi regolari, qualora gli adempimenti ex art. 140 c.p.c. siano stati ritualmente e tempestivamente effettuati (deposito del plico e spedizione della raccomandata informativa il giorno seguente all'esperimento del tentativo di notifica, non andato a buon fine, vuoi per irreperibilità temporanea – del destinatario della notifica o delle altre persone legittimate a riceverla ai sensi dell'art. 139 c.p.c. – nella residenza, dimora o domicilio conosciuti –, vuoi per rifiuto di ricevere l'atto, vuoi per incapacità a riceverlo) e difettino elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, stante che l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento, considerato anche il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche (nel caso di specie, alla data della notifica, non risulta emerso alcun elemento che potesse indurre a sospettare del trasferimento del destinatario in altro luogo, sicché correttamente l'ufficiale giudiziario – tanto per la notificazione dell'invito, quanto per la notificazione della citazione – ha proceduto al deposito del plico presso la casa comunale e alla spedizione della raccomandata informativa).

Il codice di giustizia contabile commina la nullità della sola citazione che risulti carente, finanche a livello embrionale, della determinazione del danno e della indicazione dei criteri di liquidazione, non essendo sufficiente una mera lacunosità di questi dati, qualora essa sia stata tale da rendere più difficile (ma non impossibile) l'esercizio del diritto di difesa; quest'ultima evenienza può semmai costituire una violazione del dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 c.p.c., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, ma non è idonea a determinare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 86 c.g.c.; pertanto, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della citazione per mancanza di elementi essenziali ex art. 86 c.g.c. qualora si lamenti l'omessa valutazione di elementi attinenti al merito (nel caso di specie relativamente alla mancata prova del nesso causale, invocata dai convenuti come causa di nullità della citazione; questa, infatti, non è enucleata dagli artt. 86 e 87 c.g.c. tra le cause di nullità della citazio-

ne, e non può pertanto essere considerata tale, anche in relazione al principio di tassatività delle nullità, secondo cui l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge).

Nelle realtà articolate in una pluralità di uffici, ciascun ufficio detiene un frammento di competenza (la verifica del debito, il pagamento, la reazione giudiziale, etc.), sicché il dovere generale di agire diligentemente per la cura del pubblico interesse, che incombe su ogni pubblico funzionario impone ad ogni ufficio di agire in necessaria sinergia con gli altri; di conseguenza, costituisce fattispecie di responsabilità amministrativa la condotta del dirigente del servizio finanziario dell'Asp che, pur avendo avuto conoscenza della proposizione di ricorsi per decreto ingiuntivo, abbia omesso sia di svolgere le attività propedeutiche alla necessaria verifica sui paventati crediti vantati da terzi, sia di interessare i vertici aziendali al fine di promuovere un migliore coordinamento tra le diverse unità organizzative nell'interesse comune della salvaguardia degli interessi dell'ente; parimenti; è censurabile, inoltre, la condotta del dirigente dell'ufficio legale dell'Asp il quale, notiziato della sussistenza di uno o più decreti ingiuntivi, abbia omesso ogni difesa e non abbia intrapreso iniziativa alcuna rimanendo completamente inerte.

L'elemento psicologico della colpa grave implica un giudizio di disvalore da accertare in relazione alle concrete e specifiche fattispecie dannose, scaturente dal raffronto tra la condotta esigibile (anche in relazione agli specifici doveri di ufficio, sopra precisati, incombenti su ognuno dei convenuti) e quella in concreto osservata dal soggetto agente.

81 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 15 maggio 2023; Pres. Cirillo, Est. Tarantelli, P.M. Pallone; *Omissis*.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conto giudiziale – Presentazione – Parificazione del conto – Necessità.

C.g.c., artt. 141, 145, c. 3.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conto giudiziali – Presentazione – Parificazione – Nozione – Ai fini della resa – Conclusione del procedimento di parificazione.

C.g.c., art. 145, c. 4.

Ai sensi dell'art. 145, c. 3, c.g.c., la parificazione del conto da parte dell'amministrazione costituisce presupposto per poter procedere all'esame giudiziale del conto reso dall'agente contabile, sia spontaneamente, sia a seguito di decreto del giudice monocratico che ne ordina la presentazione (art. 141 c.g.c.), e quindi di norma per ritenere assolto l'obbligo di resa.

Nel giudizio per resa del conto, l'omessa parificazione di un conto, comunque presentato, può determinare l'inadempimento dell'obbligo di rendere il conto giudiziale solo in caso di omesso completamento della

procedura di parificazione o di improcedibilità del conto presentato, non in caso di espresso rifiuto dell'amministrazione di parificare il conto, per contrasti con l'agente contabile, non sul conto presentato in quanto tale ma su singole poste del conto, in relazione alle condizioni del contratto posto a base del servizio; infatti, in primo luogo, non può ritenersi che eventuali questioni di natura contrattuale o finanche commerciale (oggetto di contestazioni), che l'amministrazione ritenga preclusive della parifica, impediscano alla Corte dei conti di procedere all'esame del conto giudiziale e alla verifica della gestione; una diversa interpretazione rimetterebbe il giudizio di conto alla disponibilità delle parti, sterilizzando la funzione pubblicistica (certamente preminente) ad esso connaturata (e che, peraltro, trova riflesso nella stessa compilazione d'ufficio per eventuale inerzia dell'agente contabile); in secondo luogo, l'art. 145, c. 4, c.g.c., nello statuire che "il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto", sembra limitarsi a prevedere una necessaria fase amministrativa di esame del conto come presupposto di quella giudiziaria, ovvero prevedere non tanto un "atto" di parificazione, ma piuttosto "procedura" di parificazione da parte dell'amministrazione (anche se conclusasi negativamente), prima di aprire il giudizio di conto; pertanto, ciò che rileva per la resa del conto (prima) e del suo esame (dopo) è la circostanza che la parificazione (quale processo accertativo) sia stata attivata ed abbia avuto un esito, tanto positivo (con un atto di parifica che riconosce la correttezza dei dati riportati nel riscontro con quelli posseduti dall'amministrazione) quanto negativo (con un provvedimento espresso di diniego di parifica che precisi le motivazioni ed i punti di contrasto con l'agente contabile).

94 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 18 maggio 2023; Pres. ed Est. D'Alia, P.M. Pallone; Proc. reg. Calabria c. *Omissis*.

Responsabilità amministrativa e contabile – Contributi pubblici in agricoltura – Indebita percezione – Difetto di valido titolo idoneo – Dichiarazione resa in sede di verbale di assunzione di sommarie informazioni – Danno erariale – Sussiste.

C.g.c., art. 1; c.c., art. 2735; c.p.p., art. 351.

Responsabilità amministrativa e contabile – Contributi pubblici in agricoltura – Indebita percezione – Falsità e inesistenza dei titoli di conduzione – Difetto di valido titolo idoneo – Danno erariale – Configurabilità.

C.g.c., art. 1.

In ipotesi di indebita percezione di contributi pubblici, la dichiarazione che conferma la falsità del contratto di compravendita di titoli, acquisita nell'ambito del procedimento penale connesso e promanante dal dante causa del convenuto nella suddetta compraven-

dità, assume rilievo centrale ai fini della prova della responsabilità amministrativa del convenuto ai sensi dell'art. 2735 c.c., posto che, pur essendo una confessione stragiudiziale resa ad un terzo in sede di verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. e non avendo, pertanto, la medesima efficacia probatoria della confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta, costituisce comunque un mezzo di prova diretto sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento.

La falsità e l'inesistenza dei titoli di conduzione, relativi a tutte le superfici dichiarate per le diverse annualità, comporta la decadenza dai benefici economici corrisposti dall'organismo pagatore con l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente percepite dal convenuto; secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, l'assenza di un idoneo titolo giuridico esclude in radice la possibilità di accedere ai sostegni economici in contestazione.

104 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 31 maggio 2023; Pres. Cirillo, Est. Tarantelli, P.M. Pallone, Proc. reg. Calabria c. *Omissis*.

Notificazione e comunicazione di atti – Atto privo dell'attestazione di conformità – Nullità della notificazione – Onere di allegazione del pregiudizio subito – Non sussiste.

C.p.c., art. 137; c.g.c., artt. 42, 44, 45, 48.

Responsabilità amministrativa e contabile – Contributi pubblici in agricoltura – Indebita percezione – Contratti di affitto falsamente registrati – Dolo – Configurabilità – Responsabilità amministrativa – Sussistenza – Fattispecie.

C.p., art. 43; c.g.c., art. 1.

Va esclusa la nullità della notificazione quando l'atto consegnato sia privo dell'attestazione di conformità da parte dell'ufficiale giudiziario e ciò sia perché la formalità in esame non rientra tra quelle previste a pena di nullità dall'art. 48 c.g.c., sia perché l'atto ha raggiunto lo scopo cui è preordinato ex art. 44 c.g.c., dato che l'idoneità allo scopo della notificazione non è esclusa per effetto della mancanza di asseverazione di conformità in quanto tale, essendo la parte interessata a dover allegare, e se necessario provare (ai sensi dell'art. 45 c.g.c.), il pregiudizio subito per effetto non tanto della mancata asseverazione di per sé quanto della sottesa difformità dell'atto notificato rispetto all'originale.

Costituisce fattispecie di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi comunitari concessi da Arcea nell'ambito della Politica agricola comune (Pac), l'aver inserito nelle domande di pagamento contratti di affitto – addotti a giustificazione della legittimazione alla conduzione dei terreni – risultanti però falsamente registrati; (nel caso di specie, risulta la responsabilità della convenuta che, con la propria condotta – produzione di documenta-

zione non rispondente al vero nella presentazione di domanda per contributi pubblici – ha percepito somme di denaro alle quali non aveva alcun diritto, cagionando il relativo danno).

105 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 6 giugno 2023; Pres. ed Est. Cirillo, P.M. Pallone; Proc. reg. Calabria c. *Omissis*.

Responsabilità amministrativa e contabile – Aams – Concessionario di ricevitoria del lotto – Agente contabile – Agente della riscossione – Obbligo di versamento del non riscosso per riscosso – Omesso versamento dei proventi del lotto – Danno da mancata entrata – Sussistenza – Discarico per le giocate non riversate per causa non imputabile – Prova – Necessità.

R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, artt. 74, 84, 85; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, artt. 191-194.

Responsabilità amministrativa e contabile – Aams – Concessionario di ricevitoria del lotto – Omesso versamento dei proventi del lotto – Mancata attivazione del blocco delle giocate da parte di Aams – Automatismo – Esclusione.

R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 74, 84, 85; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178, 191-194.

Il ricevitore del lotto è sia un agente contabile, avendo maneggio di denaro per riscossione di incassi di giocate e per pagamenti di vincite ai giocatori, che un agente della riscossione con obbligo di versamento del non riscosso per riscosso, con conseguente assoggettamento a responsabilità contabile per le somme dovute, ma non riscosse, nei termini di danno da mancata entrata, a meno che dimostri la sussistenza di una causa non imputabile dell'ammacco; in difetto di prova, deve escludersi il discarico per le giocate non riversate.

La mancata attivazione del blocco delle giocate al raggiungimento del limite di dieci volte l'importo della cauzione versata, laddove previsto dalla stessa Aams in apposita direttiva, non è automatico, ma interviene ex post unicamente in caso di superamento della predetta soglia.

125 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza-ordinanza 30 giugno 2023; Pres. Cirillo, Est. Marrè Brunenghi, P.M. Madeo; Proc. reg. Calabria c. *Omissis* e altri.

Processo contabile – Atto di citazione – Nullità per mancanza di prove utilizzabili in sede erariale – Inconfigurabilità – Informativa della Guardia di finanza ed atti di indagine penali – Difetto di contraddittorio – Lesione del diritto di difesa – Esclusione.

C.g.c., artt. 44, 86, 95, 101.

Processo contabile – Azione erariale – Azione penale – Concorrenza e cumulo – Assenza di pregiudizialità tecnica – Utilizzabilità delle prove – Sussistenza – Sospensione del processo – Inconfigurabilità – Lesione del diritto di difesa – Esclusione.

C.p.c., art. 295; c.g.c., art. 106.

Deve essere disattesa l'eccezione sollevata dai convenuti con riguardo alla paventata carenza di prove utilizzabili in sede di giudizio di responsabilità, non integrandosi una causa di nullità della citazione essendo quest'ultima idonea ad instaurare il contraddittorio a prescindere dalle prove offerte dalla procura attrice, bensì potendo al più determinare soltanto il rigetto della domanda; infatti, nel processo contabile, al pari di quello civile, amministrativo e tributario, la decisione può fondarsi, sulla base del principio di libera valutazione del giudice, anche su atti che si sono formati in difetto del contraddittorio delle parti, talora previsti ex lege aventi anche efficacia probatoria rafforzata, quali gli atti di indagine penale formati in assenza di contraddittorio con le parti.

Fra l'azione di responsabilità erariale e quella penale vi è autonomia e separatezza; di conseguenza, in assenza di pregiudizialità tecnica fra questione incidentale e questione principale, risultano utilizzabili e liberamente valutabili dal giudice contabile tutte le prove versate in atti senza necessità alcuna di sospendere il processo della causa principale per raccogliere gli elementi probatori con le stesse garanzie del processo penale; pertanto, nella causa incidentale non è ravvisabile violazione alcuna del diritto di difesa.

Emilia-Romagna

22 – Sezione giurisdizionale Regione Emilia-Romagna; ordinanza 19 giugno 2023; Pres. (f.f.) Nenna, Est. Giordano, P.M. De Nicolo; Proc. reg. Emilia-Romagna c. I. s.r.l. e altri.

Processo contabile – Sequestro conservativo ante causam – Reclamo – Giudice designato – Deliberazione sulla giurisdizione – Confini – Accertamento di merito – Inammissibilità – Fattispecie.

Cost., art. 103, c. 2; C.g.c., artt. 74, c. 4, 75.

Ai fini della decisione sulla giurisdizione, l'apprezzamento del giudice e il correlativo potere di qualificazione giuridica devono essere esercitati in riferimento agli elementi dedotti ed allegati dalla parte, sicché è sufficiente che sia stata allegata la sussistenza di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio, mentre attiene al merito ogni questione riguardante l'effettiva sussistenza in concreto dello stesso (nella specie, è stata riformata la decisione del giudice designato per la convalida, revoca o modifica del decreto presidenzial-

le autorizzativo del sequestro ante causam che aveva negato la giurisdizione con statuizioni riguardanti aspetti di merito, esulanti dai ristretti confini del procedimento cautelare ante causam, attesa l'applicazione di criteri meno stringenti a causa della natura pubblica delle risorse da tutelare).

Friuli-Venezia Giulia

16 – Sezione giurisdizionale Regione Friuli-Venezia Giulia; sentenza 8 maggio 2023; Pres. Bacchi, Est. Gargiulo, P.M. Daino; Proc. reg. Friuli-Venezia Giulia c. A.M.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – Medici – Danno indiretto – Controversia tra il terzo danneggiato e la struttura sanitaria – Comunicazione al medico dell'instaurazione del giudizio promosso dal danneggiato o dell'avvio di trattative stragiudiziali con lo stesso – Funzione.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; l. 8 marzo 2017, n. 24, disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, art. 13.

L'art. 13 della l. n. 24/2017, recante obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria della controversia basata sulla sua responsabilità, non ha fornito all'esercente la professione sanitaria medesimo uno strumento per situazioni che, prima dell'intervento legislativo, risultavano sprovviste di adeguate garanzie difensive, così da riempire un vuoto di tutela suscettibile di ripresentarsi nel caso di mancata applicazione della norma stessa, ma – per scelta del legislatore, efficace, però, solo dal momento dell'entrata in vigore della fonte legislativa – ha semplicemente offerto all'interessato la facoltà di anticipare la propria difesa (che può, comunque, essere pienamente esercitata nel processo di responsabilità amministrativa, anche nel caso di libera scelta di non avvalersi della predetta facoltà anticipatoria) al momento della controversia tra la struttura e il terzo danneggiato, conferendogli la possibilità di fornire un apporto potenzialmente utile alla neutralizzazione o alla mitigazione del risarcimento a favore del danneggiato medesimo, con ogni consequenziale riflesso favorevole a fronte dell'eventualità del successivo esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa.

Lazio

305 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; sentenza 11 maggio 2023; Pres. Ciaramella, Est. Maffei, P.M. Monfeli; Proc. reg. Lazio c. M.P.

Responsabilità amministrativa e contabile – Delitti comuni commessi a danno della pubblica amministrazione – Perseguibilità danno all'immagine innanzi alla Corte dei conti – Modifiche introdotte dal codice di giustizia contabile – Reato di accesso abusivo al sistema informatico – Esclusione – Fattispecie.

C.g.c., artt. 4, lett. g) e h), 51, c. 6; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; l. 27 marzo 2001, n. 97, norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, art. 7; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 55-quarter, c. 3-quarter; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, art. 17, c. 30-ter; d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, attuazione della l. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, artt. 67-69; l. 6 novembre 2012, n. 190, disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione, art. 1, c. 12; l. 7 agosto 2015, n. 124, deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, art. 20.

La perseguibilità innanzi alla Corte dei conti del danno all'immagine arrecato alla pubblica amministrazione per condotte riconducibili a reati, limitata, nel vigore dell'art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009 ai soli delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro II, titolo II, capo I del codice penale, rimane circoscritta, anche dopo le modifiche introdotte dal codice di giustizia contabile, alla predetta tipologia di reati, attesa la mancanza nella legge delega, avente ad oggetto il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, di un riferimento, anche indiretto, alla modifica alla disciplina sostanziale della risarcibilità del danno all'immagine, oltre che in ragione dell'introduzione da parte del legislatore di previsioni di carattere settoriale che estendono la risarcibilità del predetto danno anche a reati comuni (nella specie, è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione proposto per il risarcimento del danno all'immagine derivato da condotta penale definitiva per accesso abusivo al sistema informatico, trattandosi di un reato collocato nell'ambito dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio, dedicato ai delitti contro la persona).

306 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; sentenza 15 maggio 2023; Pres. Ciaramella, Est. Fava, P.M. Perin; D.B. c. Proc. reg. Lazio.

Processo contabile – Istanza di revoca – Formula esecutiva apposta a sentenza di condanna – Inammissibilità.

C.g.c., artt. 7, 190, 212.

Processo contabile – Sentenza definitiva – Apposizione della formula esecutiva – Correttezza.

C.g.c. artt. 7, 212; c.p.c., art. 279.

Processo contabile – Sentenza definitiva – Proposizione dell'appello in pendenza dell'esecuzione – Effetto sospensivo – Strumenti di tutela in sede esecutiva.

C.g.c., artt. 102, c. 6, 190; c.p.c., artt. 279, 615 ss.

Processo contabile – Sentenza primo grado – Conversione sequestro in pignoramento – Procedura esecutiva – Opposizione del debitore – Effetti – Permanenza – Appello.

C.g.c., artt. 80, 102, c. 6, 190; c.p.c., artt. 615 ss.

È inammissibile l'istanza proposta dal soggetto condannato con sentenza di primo grado avente ad oggetto la revoca della formula esecutiva apposta alla medesima, non essendo inquadrabile né tra i giudizi ad istanza di parte né tra quelli per correzione materiale.

È corretta l'apposizione della formula esecutiva alla sentenza di primo grado che, avendo definito il merito del giudizio, è qualificabile, secondo i principi generali di diritto processuale civile applicabili ai giudizi innanzi alla Corte in virtù dell'art. 7 c.g.c., come sentenza definitiva.

Nell'ipotesi in cui, nelle more dell'esecuzione di una sentenza definitiva, il soggetto condannato proponga appello, a cui consegue la produzione ex lege dell'effetto sospensivo, sono utilizzabili i normali strumenti di tutela previsti in sede esecutiva (c.d. "opposizioni").

Gli effetti della conversione del sequestro convertito in pignoramento disposto dalla sentenza di primo grado permangono anche nell'ipotesi in cui sia proposto appello, potendo l'amministrazione danneggiata, in caso di conferma della pronuncia di prime cure, riattivare la procedura esecutiva eventualmente sospesa dal giudice dell'esecuzione a fronte dell'opposizione del debitore pignorato.

345 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; sentenza 29 maggio 2023; Pres. Ciaramella, Est. Fava, P.M. Rotolo; Proc. reg. Lazio c. V.P.

Responsabilità amministrativa e contabile – Attività extraistituzionale – Omesso riversamento dei compensi – Attività libero professionale – Qualificazione – Presunzioni tributarie – Pubblicità su siti internet o sui canali social – Inutilizzabilità.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1;

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 53, cc. 7 e 7-bis.

Nel giudizio di responsabilità amministrativa la prova della sussistenza del danno erariale, conseguente al mancato riversamento all'amministrazione di appartenenza dei compensi derivanti dallo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata non può essere desunta né utilizzando le c.d. "presunzioni tributarie" che consentono di ritenere fonte reddituale alcune tipologie di operazioni effettuate dal contribuente su propri conti correnti, salvo la prova contraria da parte di quest'ultimo, né mediante la pubblicità dell'attività professionale svolta su siti internet o sui canali social.

Liguria

47 – Sezione giurisdizionale Regione Liguria; sentenza 1 giugno 2023; Giud. un. Brancoli Busdraghi; L.S. c. Inps.

Pensioni civili e militari – Pensione di reversibilità – Ricorso – Presupposti – Accertamento della titolarità del diritto – Attiene al merito.

C.g.c. art. 153, c. 2, lett. b).

Pensioni civili e militari – Pensione di reversibilità – Beneficio rivalutazione contributiva – Diritto autonomo rispetto al diritto a pensione – Esposizione all'amianto – Riconoscimento durante la vita del *de cuius* – Necessità – Fattispecie.

L. 7 marzo 1992, n. 257, norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, art. 13, c. 7.

È ammissibile il ricorso proposto a seguito della domanda amministrativa di incremento della propria pensione di reversibilità sulla quale l'Istituto previdenziale è rimasto silente, mentre l'eventuale mancanza di titolarità del diritto in capo alla ricorrente è questione che attiene merito.

*Il beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, c. 7, l. n. 257/1992 è un diritto autonomo rispetto all'ordinario diritto a pensione e sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto; pertanto, fintantoché tale diritto non sia stato riconosciuto, durante la vita del *de cuius* esso non accresce il patrimonio giuridico del beneficiario e, quindi, non è idoneo a essere trasmesso in via ereditaria, né può essere fatto valere iure proprio dalla titolare della pensione di reversibilità (nella specie l'Inps, solo successivamente alla morte del coniuge della ricorrente aveva riconosciuto che egli era affetto da patologia "asbestosi caratterizzata da interstiziopatia in portatore di bronchite cronica ostruttiva" e l'esposizione all'amianto).*

Lombardia

76 – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia; sentenza 3 aprile 2023; Pres. Tenore, Est. De Rentiis, P.M. Papa; Proc. reg. Lombardia c. P.G. ed altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Rappresentazioni contabili non veritiere – Occultamento doloso – Sussistenza – Prescrizione – Dies a quo – Emersione dello squilibrio economico finanziario per gravi perdite – Fattispecie.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 2.

Responsabilità amministrativa e contabile – Comune – Società in house – Servizio di distribuzione e vendita di gas – Mala gestio – Azzeramento del valore della partecipazione sociale – Amministratore unico – Obblighi informativi – Sussistono.

C.c., artt. 1176, 2393 c. 2, 2446; d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. 5 maggio 2009, n. 42, art. 11; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 176, t.u. in materia di società a partecipazione pubblica, artt. 14, 21 c. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Sindaco – Obbligo di adottare un adeguato sistema di controlli interni e di tutti gli incombeni a tutela delle partecipazioni societarie – Responsabilità sussidiaria – Sussiste.

Tfue, art. 10; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c.1; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 176, artt. 6, 14.

In caso di rappresentazioni contabili non veritiere – configuranti ipotesi di occultamento doloso del danno – il dies a quo della prescrizione si configura con l'emersione di perdite in misura tale da tradursi in un grave squilibrio economico-finanziario della società (nel caso di specie, rilevate successivamente anomalie contabili all'interno del conto economico e dello stato patrimoniale, in relazione a quattro esercizi finanziari consecutivi, il Tribunale aveva accertato lo stato di insolvenza di una società in house e dichiarato il suo fallimento).

Costituiscono ipotesi di “mala gestio”, comportante violazione dei doveri di cui agli artt. 2392, c. 2 in relazione agli artt. 2446 e 1176 del codice civile, l'assunzione – da parte dell'amministratore unico di una società in house comunale per la gestione del servizio di distribuzione e vendita di gas – di costi finanziariamente non sostenibili ed economicamente non giustificati, causa dello squilibrio economico-finanziario e del successivo stato di decozione della società con conseguente azzeramento della partecipazione sociale, unitamente alla violazione degli obblighi informativi che gravano sugli amministratori delle società pubbliche nel caso di elementi sintomatici di una crisi aziendale, con conseguente adozione di adeguati piani di risanamento.

Sussiste la responsabilità sussidiaria del Sindaco pro tempore che abbia omissis di approntare un adeguato sistema di controlli interni, di rappresentare correttamente i rapporti contabili ente socio/società partecipata ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 118/2011; di procedere all'accantonamento del fondo perdite di cui all'art. 21, c. 1 Tusp e di rispettare le regole sul finanziamento della società fissate dall'art. 14 Tusp, anche ai fini del rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato (art. 107 Tfue).

86 – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia; sentenza 4 maggio 2023; Pres. Tenore, Est. Manni, P.M. Foggia; Proc. reg. Lombardia c. B.A.E. e altri.

Processo contabile – Azione di simulazione e azione revocatoria – Presupposti e differenze – Vendita tra fratelli di immobili oggetto di successione ereditaria – Prassi ordinaria tra coeredi – Mancata dimostrazione del consilium fraudis – Simulazione – Non sussistenza – Fattispecie.

C.c., artt. 1414, 2901; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 1.

L'azione di simulazione assoluta e l'azione revocatoria, pur potendo essere proposte alternativamente o subordinatamente, sono diverse per contenuto e finalità, mirando la prima ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente e la seconda ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche del consilium fraudis (nella specie, afferente la vendita tra fratelli di quote di immobili caduti in successione, è stata ritenuta insussistente sia la simulazione, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dal debitore, che la consapevolezza della sorella acquirente, in quanto, trattandosi di prassi ordinaria tra coeredi, la procura non ha dimostrato che la convenuta fosse a conoscenza della situazione patrimoniale del fratello, con il quale non conviveva e con il quale si ignora in che rapporti fosse).

113 – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia; sentenza 23 giugno 2023; Pres. Canu, Est. Berruti, P.M. Lupacchino; Proc. reg. Lombardia c. L.T. e altri.

Giurisdizione e competenza – Comune – Azienda di servizi alla persona – Società in house – Costante flusso informativo tra organo amministrativo e ufficio “Coordinamento soci” – Controllo analogo congiunto – Sussistenza – Giurisdizione della Corte dei conti.

R.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, art. 194; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 93.

Responsabilità amministrativa e contabile – Direttore generale di fatto – Maneggio di denaro e utilità di pertinenza della società in house – Qualità di agente contabile – Sussistenza – Esercizio di fatto delle funzioni di direttore generale di società in house – Danno erariale – Sussiste.

R.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 194; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 93.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità sussidiaria – Amministratore unico della società in house – Soggetto in rapporto precario con l’ente – Reiterare condotte di appropriazione indebite – Omessa vigilanza – Colpa grave dell’amministratore – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Revisore dei conti – Principio dell’attività di revisione internazionale “Isa Italia 240”, par. 8 – Principio dello “scetticismo professionale” – Violazione – Responsabilità sussidiaria – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 1; d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, attuazione della direttiva 2006/43/Ce, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/Cee e 83/349/Cee, e che abroga la direttiva 84/253/Cee, artt. 9, 11, 14.

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dell’azienda dei servizi alla persona, costituita come società in house del comune, qualora risulti che il flusso di informazioni tra l’organo amministrativo della società e i soci pubblici riuniti in apposito ufficio (nel caso di specie denominato “Coordinamento soci”), disciplinato dallo statuto sociale, sia espressamente finalizzato all’adozione da parte di questo di atti conformativi delle decisioni societarie.

Risponde di danno erariale per i gravi ammanchi contestati il soggetto che, pur in assenza di titolo legittimante, ha di fatto esercitato le funzioni di direttore generale di una società in house, radicando in capo a sé la qualifica di agente contabile, come diretta conseguenza del maneggio del denaro e dei valori di pertinenza della società pubblica; conseguentemente, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 194 del r.d. n. 827/1924, sulla base del rinvio contenuto nell’art. 93 Tuel.

Sussiste la responsabilità sussidiaria, a titolo di colpa grave da omessa vigilanza, del presidente del consiglio di amministrazione e poi amministratore unico della società in house che, in spregio delle più elementari regole di diligenza e prudenza, ha permesso ad un soggetto, in rapporto precario con l’ente, di reiterare condotte di appropriazione per più anni.

Sussiste la responsabilità sussidiaria, a titolo di colpa grave, del revisore dei conti che, in posizione di terzietà ed indipendenza, con grave negligenza ha violato il principio di “scetticismo professionale” previsto dal par. 8 del principio di revisione internazionale Isa Italia n. 240.

Molise

38 – Sezione giurisdizionale Regione Molise; sentenza 26 giugno 2023; Pres. Stanco, Est. Iocca, P.M. Iadecola; Proc. Proc. reg. Molise c. G.D.F. e altri.

Appalti pubblici – Incentivi per funzioni tecniche liquidati in assenza della previa determinazione di modalità e criteri – Danno erariale – Sussiste.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici, art. 113, c. 3.

Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113, c. 3, c.c.p. non possono essere liquidati in assenza della previa determinazione dei relativi criteri e modalità in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e dell’apposito regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice sulla base del quale tale contrattazione deve intervenire.

Piemonte

71 – Sezione giurisdizionale Regione Piemonte; sentenza 15 giugno 2023; Pres. Pieroni, Est. Malpesi, P.M. Dainelli; Proc. reg. Piemonte c. F.Ili R. s.n.c. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Società di persone – Percezione di contributi pubblici – Sviamento – Soci con poteri di amministrazione – Responsabilità solidale – Sussistenza – Soci privi di poteri – Responsabilità – Esclusione – Regola civilistica responsabilità dei soci illimitatamente responsabili – Inapplicabilità.

C.c., art. 2291; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 2.

La responsabilità amministrativa della società di persone percettrice di contributi pubblici per il danno erariale conseguente allo sviamento di contributi pubblici sussiste, oltre che in capo alla società, in ragione del rapporto di servizio che si instaura con la pubblica amministrazione concedente, in via solidale, anche nei confronti dei soci amministratori muniti di poteri di amministrazione e di gestione, dovendosi, viceversa, escludere nei confronti dei soci privi dei predetti poteri. Tale limitazione trova la sua giustificazione nell’inapplicabilità della regola civilistica sancita dall’art. 2291 c.c., dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, essendo la responsabilità amministrativa una responsabilità conseguente alla violazione di obblighi di servizio ed imputabile a titolo di dolo o colpa grave.

72 – Sezione giurisdizionale Regione Piemonte; sentenza 15 giugno 2023; Pres. Pieroni, Est. Malpesi, P.M. Martini; Proc. reg. Piemonte c. S.C.

Processo contabile – Soggetto dichiarato fallito – Legittimazione processuale – Perdita – Esclusione – Insussistenza.

R.d. 16 marzo 1942, n. 267, disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, art. 43.

Nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla procura erariale nei confronti del soggetto fallito personalmente, anziché nei confronti del curatore del fallimento già dichiarato prima dell'apertura del predetto giudizio, il difetto di legittimazione passiva del soggetto fallito non va rilevato d'ufficio, essendo rimessa al creditore la scelta di agire nei confronti del soggetto dichiarato fallito, pur essendo la sentenza emessa nei suoi confronti inopponibile alla massa fallimentare e potendo essere messa in esecuzione nei confronti dell'imprenditore tornato in bonis solo in sede post-fallimentare.

* * *

Toscana

199 – Sezione giurisdizionale Regione Toscana; sentenza 22 giugno 2023; Pres. Bax, Est. Nikifarava, P.M. Imposimato; Proc. reg. Toscana c. N.A. s.p.a.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conti giudiziali – Titoli azionari e partecipativi – Agente contabile – Funzioni concernenti i diritti di azionista delle società partecipate – Resa del conto – Obbligo – Sussiste.

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 93.

Giudizi di conto e per resa del conto – Necessarietà del giudizio – Conto presentato dalla società – Improcedibilità – Sussiste.

C.g.c., art. 140, c. 3.

Il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti la gestione dei diritti di azionista nelle società partecipate assume la qualità di agente contabile, sulla base di una concezione più ampia del concetto di maneggio, ed è tenuto a rendere il conto ai sensi dall'art. 93 del d.lgs. n. 267/2000.

Il conto giudiziale presentato dalla società deve essere dichiarato improcedibile, non svolgendo questa alcuna attività di gestione dei diritti di socio connessa alla titolarità dei titoli azionari; la pronuncia di improcedibilità, infatti, non contrasta con il principio di necessità del giudizio di conto, in quanto anche le pronunce in rito sono idonee a definire un grado di giudizio, qualora non si possa addivenire all'adozione di una pronuncia sul merito, implicando la "necessarietà" che sul conto intervenga una pronuncia giudiziale, essendo l'agente contabile costituito in giudizio con il deposito del conto ai sensi dell'art 140, c. 3, c.g.c.

Trentino-Alto Adige

4 – Sezione giurisdizionale Regione Trentino-Alto Adige, Bolzano; sentenza 3 maggio 2023; Pres. Marinaro, Est. Targia, P.M. Di Gregorio; Proc. reg. Trentino-Alto Adige, Bolzano c. L.R.

Processo contabile – Efficacia extrapenale della sentenza di applicazione della pena su richiesta – Riforma "Cartabia" – Elementi di prova – Valutazione ai fini del processo contabile – Rilevanza della sentenza penale – Esclusione.

C.p.p., art. 445, c. 1-bis; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, art. 25, c. 1, lett. b).

Le modifiche normative introdotte all'art. 445, c. 1-bis, c.p.p. dalla c.d. "riforma Cartabia" non appaiono tali da inficiare il consolidato orientamento giurisprudenziale che, nel processo contabile, attribuisce alla condanna applicata nel giudizio penale sull'accordo delle parti la valenza di elemento di prova circa l'illiceità dei fatti e l'addebito degli stessi al presunto responsabile. (1)

(1) I. - Secondo Corte conti, Sez. I centr. app., 23 gennaio 2023, n. 25, in questa *Rivista*, 2023, 1, 180, è evidente come la riforma citata sia "diretta a limitare gli effetti extrapenali del provvedimento di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delineato. Attraverso la novella legislativa è stato infatti eliminato il riferimento all'art. 653 c.p.p. che pertanto continua a riguardare le sole decisioni di assoluzione e di condanna. [...] Rispetto alla novità normativa richiamata, deve, tuttavia, rilevarsi che [anche prima della novella, n.d.r.] la natura di piena prova della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa da questa Corte, che ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità". In senso conforme, Sez. giur. reg. Lombardia, 6 febbraio 2023, n. 20, *ibidem*, 187, che osserva che la citata modifica normativa si ponga nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, affermando che la sentenza di patteggiamento non preclude al giudice contabile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria.

II. - Sulla valenza probatoria nel giudizio contabile della sentenza penale di patteggiamento Sez. I centr. app., 18 marzo 2003, n. 103, *ivi*, 2003, 2, 87 rileva che la pronuncia ex art. 444 c.p.p., se da un lato "è priva di qualsiasi efficacia automatica in ordine ai fatti accertati", d'altro lato "essa implica l'insussistenza di elementi atti a legittimare l'assoluzione dell'imputato, e pertanto ben può essere valutata dal giudice contabile unitamente agli altri elementi, in quanto presuppone il consenso dell'imputato e, quindi, un suo particolare atteggiamento psicologico che può essere valutato dal giudice al pari degli altri elementi del giudizio". Come esplicitato da Sez. giur. reg. Piemonte, 1 ottobre 2012, n. 141 e 15 gennaio 2015, n. 9 "la sentenza penale di patteggiamento può quindi essere utilizzata come elemento di prova dal giudice contabile, senza necessità, peraltro, di ulteriori riscontri "aliunde", in assenza di valide argomentazioni di segno contrario". In senso analogo si è espressa la Corte di cassazione che ha evidenziato come la

5 – Sezione giurisdizionale Regione Trentino-Alto Adige, Bolzano; sentenza 5 maggio 2023; Pres. ed Est. Marinaro, P.M. Di Gregorio; Proc. reg. Trentino-Alto Adige, Bolzano c. P.S.

Responsabilità amministrativa e contabile – Danno all’immagine – Sentenza penale di proscioglimento per prescrizione – Equiparabilità a sentenza irrevocabile di condanna – Esclusione.

C.p.p., art. 129; c.g.c., art. 51, c. 7; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 1-*sexies*; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e dalla partecipazione italiana a missioni internazionali, art. 17, c. 30-*ter*.

Merita condivisione l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale non costituisce valido presupposto per l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno all’immagine la sentenza di proscioglimento per prescrizione, in quanto il sotteso accertamento della condotta non permette di considerare tale provvedimento come equipollente alla pronuncia irrevocabile di condanna, che è invece richiesta dalla norma alla luce di un’interpretazione letterale e teleologica. (1)

sentenza di applicazione di pena patteggiata “*pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini*”, presupponga “*pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall’onere della prova*” (Cass., Sez. lav., 5 maggio 2005, n. 9358, in *Mass. giust. civ.*, 2005, 5, e S.U., 31 luglio 2006, n. 17289, *ivi*, 2006, 7-8).

(1) I. - Si riportano di seguito i due orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile che hanno affrontato la questione dell’assimilabilità della sentenza penale dichiarativa della prescrizione del reato alla sentenza di condanna, ai fini dell’esercizio dell’azione di risarcimento del danno all’immagine.

Secondo Corte conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 13 gennaio 2021, n. 1 e 12 aprile 2021, n. 111, la pronuncia di estinzione di un reato contro la pubblica amministrazione per intervenuta prescrizione è idonea a radicare il requisito di cui all’art. 17, c. 30-*ter*, d.l. n. 78/2009, poiché essa presuppone innanzitutto l’avvenuto accertamento dell’assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, c. 2, c.p.p.

Le sentenze menzionate richiamano le considerazioni formulate dalla stessa Corte territoriale nella sentenza 27 dicembre 2017, n. 249, secondo cui “*non può non rilevarsi, sul piano della realtà fenomenica, che la condotta contestata permanga come ineliminabile in quanto oggettivamente posta in essere dal convenuto medesimo, quale fatto qualificato come criminoso, valendo il principio quod factum est infectum fieri nequit.*”, di talché “*la pronuncia di non luogo a procedere per prescrizione del reato non oblitera il disvalore del titolo di illecito in cui il concreto episodio criminoso è da sussumere, configurandosi, la prescrizione, quale fatto occasionale e comunque esterno alla fattispecie criminosa.*”

Anche Corte conti, Sez. III centr. app., 21 dicembre 2018, n. 476 osserva come il fatto dannoso sottostante all’azione erariale non venga ontologicamente meno a causa della prescrizione del reato, istituto che risponde a un principio di economia

dei sistemi giudiziari ma che non incide sulla sussistenza, sul piano storico, del fatto materiale posto dal giudice contabile a fondamento dell’affermazione della responsabilità amministrativa.

Particolarmente argomentata è la posizione espressa da Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 27 dicembre 2018, n. 284: soffermandosi in premessa sulla natura eccezionale e derogatoria del c.d. lodo Bernardo, essa afferma che una lettura logica e sistematica della norma introdotta dal citato art. 17, c. 30-*ter* “*preclude alla Corte di attivarsi solo e soltanto qualora ci sia una assoluzione del dipendente, e non già quando intervienga una statuizione di prescrizione che, notoriamente, non è una assoluzione, essendo evidente e logico che una lesione alla immagine della pubblica amministrazione derivi, sul piano causale, dalla materiale fattualità di comportamenti illeciti del dipendente, che solo una rituale assoluzione penale esclude sul piano materiale, logico e giuridico*” e ammonisce che una mancata lettura costituzionalmente orientata della stessa condurrebbe a una violazione del principio di effettività della giurisdizione.

Ultimo arresto di tale filone giurisprudenziale è Corte conti, Sez. giur. reg. Liguria, 3 dicembre 2021, n. 208 (in questa *Rivista*, 2021, 6, 216, con annotazione di R. Tuzzi, *Per una nozione di condanna in senso sostanziale in tema di prescrizione del reato e danno all’immagine*, *ivi*, 2022, 1, 82), che rimeditando il precedente orientamento dalla stessa Sezione territoriale nella sentenza depositata il 27 dicembre 2019, n. 232, e confermata in appello da Sez. I centr. app., 9 giugno 2021, n. 211 (*v. infra*), estende alla materia della responsabilità amministrativa l’operazione ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza penale che, limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza della confisca *ex art. 240 c.p.*, “*ha ritenuto superata la nozione formale di sentenza di condanna, sostituita da quella sostanziale intesa come accertamento giudiziale non smentito di responsabilità*”.

II. - Sez. I centr. app., 4 novembre 2020, n. 298, nel riformare la citata sentenza della Corte meneghina, osserva come il giudice di prime cure, pur riconoscendo la necessità di interpretare in chiave restrittiva la norma di cui al menzionato art. 17, c. 30-*ter*, in quanto eccezionale e derogatoria, abbia poi reso funzionale l’applicazione del dichiarato criterio ermeneutico al risultato di “*non comprimere la generale giurisdizione contabile*”, onde impedirle di “*operare, in senso preclusivo ad iniziative della procura, se non a fronte di previe assoluzioni penali*”. Secondo il giudice d’appello, invece, nonostante la sentenza di proscioglimento per prescrizione “*sottenda la non esclusione dell’esistenza del fatto, della commissione del medesimo da parte dell’imputato e della sua rilevanza penale, sì che ictu oculi non sia possibile procedere ad assoluzione a norma dell’art. 129, c. 2, c.p.p., una cosa, però, è questo tipo di valutazione che sembra appartenere più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione di condizioni che non consentano il proscioglimento nel merito (Cass. pen. S.U., n. 35490 del 28 maggio 2009 – dep. 15 settembre 2009), altro è che all’esito di un ben diverso e più approfondito apprezzamento nel contesto del contraddittorio processuale che richiede un ponderato esame delle opposte risultanze, sia comunque possibile escludere l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza (ex multis, Sez. IV, n. 23680 del 7 maggio 2013; n. 47280 del 21 novembre 2019)*”. Infatti, nelle sentenze di condanna *ex art. 533 c.p.p.*, la responsabilità penale deve essere provata “*oltre ogni ragionevole dubbio*”.

Alla motivazione espressa nella sentenza appena citata rinvia, *ex art. 17 disp. att. c.g.c.*, Sez. I centr. app., 9 giugno 2021, n. 211 (conferma Sez. giur. reg. Liguria n. 232/2019), mentre rileva come l’avversato orientamento estensivo cozzi “*inesora-*

Umbria

38 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; sentenza 24 maggio 2023; Pres. ed Est. Floreani, P.M. Amante; Proc. reg. Umbria c. A.A.

Processo contabile – Giudizio di responsabilità – Reati concessivi – Sentenza patteggiata ex art. 444 c.p.p. – Eccezione di inutilizzabilità ex art. 445, c. 1-bis, c.p.p. – Infondatezza.

C.p.p., artt. 444, 445, c. 1-bis.

Responsabilità amministrativa e contabile – Azienda ospedaliera – Docente universitario – Reati commessi da pubblici dipendenti – Sentenza patteggiata irrevocabile ex art. 444 c.p.p. – Danno all'immagine – Azionabilità – Quantificazione – Criteri – Valutazione equitativa – Criterio del duplum – Configurabilità.

C.c., artt. 1226, 2056; c.p.p., art. 444; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 1-sexies.

Responsabilità amministrativa e contabile – Condotta successiva al fatto illecito – Intento risarcitorio a scopi elusivi – Estraneità all'azione erariale.

C.c., art. 2043.

È infondata l'eccezione, sollevata dal convenuto, di inutilizzabilità in sede erariale della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., a mente del disposto di cui al novellato art. 445, c. 1-bis, c.p.p., posto che le modifiche normative sono in linea con la costante giurisprudenza contabile secondo cui detta sentenza, pur non potendosi configurare tecnicamente

bilmente col nitido tenore letterale dell'art. 51, c. 7, c.g.c.", che richiede la sussistenza di una sentenza di condanna, passata in giudicato, scelta peraltro già giudicata non manifestamente illegittima costituzionalmente (cfr. Corte cost. 19 luglio 2019, n. 191). Richiama quest'ultima sentenza della sezione centrale il mutato orientamento della Corte felsinea (Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 9 agosto 2021, n. 302), la quale sottolinea che "se la prescrizione del reato non esclude l'esistenza del fatto storico o la sua commissione da parte dell'imputato, appare comunque evidente che l'assoluzione ex art. 129, c. 2, c.p.p. consegue alla constatazione dell'esistenza, allo stato degli atti, di evidenze (documentali) tali da escludere la penale responsabilità dell'imputato, e quindi il mancato ricorso a tale forma di proscioglimento non può esser preso a dimostrazione, secondo un ragionamento "a contrario", della positiva sussistenza del fatto in contestazione".

III. - Sez. II centr. app., 12 luglio 2021, n. 233, premesso che il *nomen iuris* riferito ad un atto o a un provvedimento ha lo scopo di assolvere all'imprescindibile ruolo di conferire all'atto stesso una determinata fisionomia nel contesto della sequenza procedimentale in cui il legislatore lo ha collocato e in funzione degli effetti che dallo stesso devono derivare, evidenza che la giurisprudenza a Sezioni unite della Suprema Corte ha sempre rimarcato la differenza che corre tra sentenza di condanna e pronuncia di proscioglimento per una causa estintiva del reato, sia essa dovuta a prescrizione – fattispecie che occupa il maggiore spazio nella casistica giurisprudenziale – sia essa derivante, come nel caso oggetto di quel giudizio, dall'esito favorevole della messa alla prova.

come una pronuncia di condanna, non preclude al giudice contabile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria.

È azionabile la lesione all'immagine pubblica di una università e di un'azienda ospedaliera, amministrazioni danneggiate da un docente universitario, nonché direttore di una struttura medica complessa ospedaliera, sulla base di sentenza penale patteggiata passata in giudicato; la quantificazione di detta posta di danno può essere effettuata mediante criterio equitativo riferito al duplum del prezzo concordato.

La condotta post factum di un convenuto, asseritamente determinata da animus riparatore e strumentalmente finalizzata al perseguimento di ben altre finalità, non rileva ai fini dell'addebito erariale.

39 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; sentenza 1 giugno 2023; Pres. Floreani, Est. Mondera, P.M. Magno; Proc. reg. Umbria c. L.P.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità sanitarie – Azienda ospedaliera – Ostetrica – Sinistro occorso a neonato – Asfissia neonatale – Ritardo nell'esecuzione del parto cesareo – Condotta illecita gravemente colposa – Sussiste.

C.g.c., art. 1.

La condotta dell'ostetrica durante il travaglio è censurabile a titolo gravemente colposo allorquando, a fronte di variazioni cardiocografiche non rassicuranti in un parto a rischio, in quanto indotto e medicale, l'ostetrica avrebbe dovuto allertare il medico di turno, affinché valutasse la necessità di intervenire con un taglio cesareo per evitare ipossia fetale, di poi effettivamente occorsa.

40 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; sentenza 1 giugno 2023; Pres. Floreani, Est. Mondera, P.M. Magno; Proc. reg. Umbria c. S.L.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità sanitarie – Azienda ospedaliera – Chirurgico ortopedico – Intervento chirurgico routinario di artroscopia – Errati trattamenti post-operatori – Decesso del paziente – Condotta illecita gravemente colposa – Sussiste.

C.c., art. 2236; c.g.c., art. 1.

È censurabile per imperizia, imprudenza e negligenza la condotta del chirurgo ortopedico che, dopo aver effettuato un intervento di artroscopia, in assenza di difficoltà tecniche, ha prescritto al paziente un'incongrua terapia fisioterapica ed un'inadeguata terapia antitrombotica, nonché ha ommesso sia controlli ambulatoriali a distanza ravvicinata, sia esami strumentali di agevole esecuzione (ecocolordoppler venoso), pur in presenza di sintomatologia algica, così da determinare l'evento morte.

Veneto

78 – Sezione giurisdizionale Regione Veneto; sentenza 6 giugno 2023; Pres. Tonolo, Est. Zaffina, P.M. Garlisi; Proc. reg. Veneto c. *Omissis* s.a.s. e altro.

Giurisdizione e competenza – Gestore di struttura ricettiva – Mancato versamento dell'imposta di soggiorno – Giurisdizione della Corte dei conti.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, art. 4; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, art. 180.

La novella legislativa recata dall'art. 180 d.l. n. 34/2020, secondo cui il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, non ha mutato la qualità di agente contabile del gestore medesimo che, come tale, rimane assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti.

88 – Sezione giurisdizionale Regione Veneto; sentenza 21 giugno 2023; Pres. Tonolo, Est. Zaffina, P.M. Pasero; Proc. reg. Veneto c. L.M.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Congedo per gravi e documentati motivi familiari con conservazione del posto e corresponsione della prevista indennità – Svolgimento di contemporanea attività lavorativa – Danno erariale corrispondente all'indennità percepita – Sussiste.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; l. 8 marzo 2000, n. 53, disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, art. 4; d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, t.u. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della l. 8 marzo 2000, n. 53, art. 42.

Nel caso di contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa, è illecita, e costituisce pregiudizio per il pubblico erario, la percezione dell'indennità che accede al congedo per gravi e documentati motivi familiari con conservazione del posto.

89 – Sezione giurisdizionale Regione Veneto; sentenza 21 giugno 2023; Pres. Tonolo, Est. Angioni, P.M. Dimita; E.D.G. c. Ministero dell'interno.

Giudizi a istanza di parte – Azione avverso provvedimento di fermo amministrativo – Necessità di attendere la conclusione del contestuale processo penale – Non sussiste.

C.g.c., art. 172; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, art. 69.

Giudizi a istanza di parte – Azione avverso provvedimento di fermo amministrativo – Necessità di accertare il *periculum in mora* – Non sussiste.

C.g.c., art. 172; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69.

Nel giudizio avverso la misura del fermo amministrativo, adottata sulla base di una ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, va esclusa la necessità di attendere la conclusione del procedimento penale pendente per gli stessi fatti, atteso che all'esito di questo si avrebbe non più una ragione di credito ma l'accertamento effettivo del credito, con evidente inutilità della misura cautelare del fermo prevista dalla legge.

Il periculum in mora non costituisce presupposto per l'adozione del fermo amministrativo, mirando tale istituto esclusivamente a tutelare eventuali ragioni di credito di un'amministrazione statale, sicché, essendo la misura cautelare giustificata esclusivamente dal fumus boni iuris della pretesa creditoria, appare superfluo esaminare le deduzioni formulate dalle parti in ordine al periculum in mora.

* * *